



TRIBUNALE DI TERNI

SEZIONE CIVILE

GIUDICE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

Fascicolo RGE 258 /2022

ORDINANZA

DI SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

REVOCA DELLA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

E VENDITA DEL COMPENDIO PIGNORATO

Creditore procedente: [REDACTED]

Creditore cessionario: [REDACTED]

Con gli Avv. Enrico FOGLIANI e Alessandro RATTI

Debitore esecutato: [REDACTED]

Con l'Avv. Antonio BARBERISI

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 giugno 2026, osserva quanto segue.

In data 21 novembre 2022 il G.E. (al tempo Dott. Enrico Zibellini) concedeva la conversione del pignoramento già eseguito sui beni del debitore esecutato che successivamente verranno elencati, con il versamento di una somma iniziale pari ad € 6.700 e successivi n. 48 versamenti rateali mensili per il residuo.

Il credito iniziale del creditore procedente (a cui successivamente è subentrato il cessionario Sergio CASINI) ammontava ad € 43.490,85 come da atto di precetto, oltre interessi sino al soddisfo, spese occorse ed occorrente e compensi professionali.

Dagli atti depositati nella procedura e dall'ultimo verbale di udienza, si evince che il debitore esecutato non versa più alcun importo (mensile) sin dal luglio 2025.

Risultano essere intercorsi molteplici tentativi di accordo onde permettere al debitore esecutato di ricondurre a norma la situazione così venutasi a generare, senza che tali tentativi giungessero a buon fine.

Per tale ragione, all'udienza del 19 giugno 2026, il creditore procedente (e per lui il creditore cessionario) hanno richiesto la revoca dell'Ordinanza di conversione del pignoramento, la vendita dei beni già pignorati in data 15 marzo 2022 presso la ditta anzidetta e l'assegnazione immediata delle

somme ancora presenti sul conto corrente ove il debitore versava i ratei lui assegnati; somme ammontanti, secondo quanto indicato dal creditore procedente ad € 1.537,45.

Un controllo eseguito dalla Cancelleria sull'anzidetto conto corrente ha portato a confermare la sussistenza del saldo attivo pari per l'appunto alla somma indicata dal creditore procedente.

Risulta altresì che il credito originario vantato dal creditore procedente (e per lui dal creditore cessionario), debba essere ridotto in ragione degli importi comunque versati nel corso della conversione del pignoramento dal debitore esecutato, pari ad € 27.404,39 (salvo errori), da cui detrarre l'ulteriore somma di € 1.537,45, che verrà ora assegnata al creditore procedente.

PQM

- considerato quanto riportato in precedenza;
- preso atto del verbale dell'udienza del 19 giugno 2026 con la richiesta da parte del creditore procedente (e per lui dal creditore cessionario) di revocare l'Ordinanza di conversione del pignoramento già concessa in data 21 novembre 2021;
- preso atto del fatto che risulta vero, per stessa ammissione del debitore esecutato all'udienza del 19 giugno 2026, che quest'ultimo non versa da circa un anno il rateo mensile previsto per la conversione del pignoramento concesso al debitore esecutato con Ordinanza del 21 novembre 2022 e che i tentativi di accordo tra le parti non sono giunti a buon fine;
- preso atto del pignoramento eseguito dall'UNEP di Terni in data 15 marzo 2022 (data dell'avvenuta notifica al debitore) sui mezzi di cui segue l'elenco:
 - autoveicolo per trasporto promiscuo targato [REDACTED];
 - autocarro targato [REDACTED];
 - autovettura targata [REDACTED];
 - semirimorchio targato [REDACTED];
 - autocarro targato [REDACTED];
 - trattore stradale/motrice targato [REDACTED];
 - mezzi tutti la cui descrizione accurata potrà desumersi dall'atto di pignoramento;
- considerato che l'originario credito vantato dal creditore procedente ammonta ad € 43.490,85 come da atto di precetto, oltre interessi sino al soddisfo, spese occorse ed occorrente e compensi professionali;
- considerato che da tale somma va detratto quanto sin qui versato dal debitore esecutato a titolo di conversione del pignoramento, pari ad € 27.404,39 (salvo errori), più la somma oggi in assegnazione, pari (salvo errori) ad € 1.537,45

revoca l'ordinanza di conversione del pignoramento

con conseguente ordine di vendita del compendio pignorato;

assegna

al creditore le somme ancora depositate sul conto corrente presso il quale il debitore esecutato versava i ratei mensili relativi alla revocata conversione del pignoramento, pari ad € 1.537,45 (salvo errori);

dispone la vendita

dell'anzidetto compendio pignorato e ne affida l'esecuzione all'IVG di Terni secondo le modalità di cui all'art. 530 c.p.c.

La vendita sarà eseguita nei locali dell'Istituto stesso in qualità di commissionario ex art. 532 c.p.c. o in qualità di delegato alla vendita ai sensi dell'art. 534 *bis* c.p.c. nel caso di beni mobili registrati, per tre successivi esperimenti, la cui durata è stabilita tenendo conto dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche, rispettivamente previsti dall'art. 530 c.p.c. per i beni mobili e dall'art. 490 c.p.c. per i beni mobili registrati, a partire dalla data di assunzione in custodia del compendio pignorato o, nel caso di bene già presso l'IVG, a partire dalla data di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine massimo previsto per la durata complessiva dello svolgimento della vendita stessa, pari a sei mesi.

La vendita sarà effettuata con modalità telematiche ai sensi dell'art. 532 c.p.c. per il primo tentativo, al prezzo risultante dal verbale di pignoramento oppure al valore indicato su Eurotax nel caso di pignoramento di autoveicoli.

In caso di mancanza di offerte sarà eseguito il successivo tentativo di vendita con ribasso del 50% rispetto al prezzo del primo tentativo.

Nel caso di mancanza di offerte anche per il secondo tentativo di vendita, verrà eseguito un ultimo esperimento senza limitazione del prezzo di base, procedendo, in caso di pluralità di offerte, alla gara tra gli interessati all'acquisto, con conseguente aggiudicazione al miglior offerente.

Sostituisce il custode nominato al momento del pignoramento con l'I.V.G. di Terni, che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo di accesso, provvederà al trasporto dei beni mobili pignorati presso la propria sede o presso altri locali nella propria disponibilità.

Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l'impiego di mezzi usualmente impiegati, l'I.V.G. è autorizzato a provvedere alla loro custodia e vendita lasciandoli nel luogo ove si trovano.

Dispone che sia eseguita a cura dell'IVG la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte nel caso di beni mobili registrati e almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte per i beni mobili non registrati, ex artt. 490 e 530 c.p.c.

Dispone altresì che per lo stesso periodo sia esperita la pubblicità sul sito internet www.ivgumbria.com

Per la vendita telematica, le relative modalità di svolgimento, la presentazione delle offerte e gli ulteriori adempimenti da parte degli offerenti dovranno essere consultati i seguenti siti:

- www.vemitalia.com di cui è titolare l'I.V.G. di Terni (beni registrati e non di valore stimato inferiore a 25.000,00 euro);
- ivgumbria.fallcoaste.it (beni registrati e non di valore stimato eccedente euro 25.000,00).

ORDINA

al creditore che procede di versare all'I.V.G. entro 15 giorni le somme previste dagli artt. 22 e 31 del Decreto 11.2.1997 n. 109, nonché le somme necessarie per effettuare la pubblicità e le altre somme occorrenti alla gestione della vendita telematica, come quantificate e comunicate a cura dell'I.V.G., con termine decorrente da tale comunicazione.

Ove la vendita non avvenga per rinuncia del creditore, quest'ultimo dovrà comunque versare il compenso all'I.V.G.

Il versamento delle somme nei termini indicati è condizione di procedibilità dell'istanza di vendita, fatta salva la domanda di proroga ex art. 154 c.p.c.

AUTORIZZA

sin da subito l'I.V.G. a chiedere l'intervento e quindi avvalersi della Forza Pubblica in tutte le fasi dell'espletamento dell'incarico, ove ritenuto necessario;

ORDINA

al Comandante della locale stazione dei Carabinieri, nonché a tutti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine interpellati, di fornire l'ausilio richiesto dall'I.V.G., compreso l'abbattimento della porta di accesso ai locali ove i beni sono custoditi.

FISSA

per la comparizione delle parti e la eventuale assegnazione del ricavato l'udienza del 16 settembre 2026, ore 9:30.

Si comunichi alle parti costituite e all'IVG.

Terni, 30/06/2026

Il Giudice

Dott. Marco Di Tullio